



Tribunal Arbitral du Sport
Court of Arbitration for Sport

TAS 2007/A/1433 Danilo Di Luca c. CONI

LODO ARBITRALE

emesso dal

TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

riunito nella seguente composizione:

Arbitro Unico: Prof. Avv. Luigi **Fumagalli**, Milano, Italia

tra

Danilo Di Luca

Rappresentato dagli Avv.ti Federico Cecconi e Renato Bocca, Milano, Italia

- ricorrente -

e

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)

In persona del Dott. Ettore Torri, Procuratore Capo dell'UPA, rappresentato dagli Avv.ti Riccardo La Cognata, Fabio Filocamo e Mario Vigna, Roma, Italia

- resistente -

1. PREMESSA

1.1 Le parti

1. Danilo Di Luca (di seguito anche “Di Luca” o il “Ricorrente”) è un ciclista professionista di nazionalità italiana di livello internazionale. Di Luca è tesserato presso la Federazione Ciclistica Italiana (di seguito anche la “FCI”), federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
2. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito anche il “CONI” o il “Resistente”) è il comitato nazionale olimpico per l’Italia ed ha sede in Roma. Il CONI è la confederazione delle federazioni sportive nazionali italiane, ed è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive in Italia. Esso, in conformità ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, cura l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare cura, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, l’adozione di misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive. Regolato dal d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, il CONI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
3. L’Ufficio di Procura Antidoping (di seguito anche “UPA”) è un organismo indipendente di giustizia istituito presso il CONI, deputato a compiere in via esclusiva tutti gli atti necessari per l’accertamento delle responsabilità, tra l’altro, dei tesserati alle federazioni sportive nazionali, che abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle norme sportive antidoping adottate dal CONI. L’UPA ha altresì il compito di rappresentare il CONI dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport nei procedimenti disciplinari per violazione delle norme sportive antidoping.

1.2 La controversia tra le parti e la decisione del Giudice di Ultima Istanza del CONI

4. Con provvedimento in data 27 settembre 2007 l’UPA disponeva il deferimento di Di Luca al Giudice di Ultima Istanza in materia di doping presso il CONI (di seguito anche “GUI”) per *“l’applicazione della sanzione della sospensione dall’attività per mesi quattro”*.
5. In tale provvedimento, reso nel procedimento di indagine n. 32/07 *“Oil for Drug/Danilo Di Luca”*, l’UPA illustrava che Di Luca risultava coinvolto in *“tre diversi accertamenti tutti riguardanti possibili violazioni delle Norme Sportive Antidoping”*, ossia relativi
 - i. alla *“frequenziazione del Di Luca con il Dott. Santucci”*;
 - ii. alla *“presunta conservazione di sangue del Danilo di Luca per eventuali autoemotrasfusioni”*; e
 - iii. ad *“anomalie del profilo ormonale dell’atleta riscontrate sul campione di*

urina prelevato in data 30 maggio 2007”.

6. In relazione al primo profilo, l’UPA osservava quanto segue:

“In estrema sintesi, dagli atti dell’inchiesta denominata Oil for Drug, svolta dai Carabinieri del NAS di Firenze, risulta che il Di Luca, atleta professionista dal 1998, ha tenuto costanti e continui contatti con il medico Carlo Santuccioni, ben noto nell’ambiente ciclistico per la sua attività di “preparatore”, in relazione alla quale ebbe a subire anche una condanna per violazione della normativa antidoping, con conseguente inibizione temporanea a svolgere anche attività di medico sportivo a favore di tesserati. In particolare, dal rapporto dei predetti Carabinieri operanti, risultano intercettazioni fra il Di Luca ed il suddetto Santuccioni sia telefoniche sia ambientali. Tra queste ultime assume rilievo quella effettuata il 17 marzo 2004 nello studio del medico a Cepagatti (PE), dalla quale risulta che il Di Luca venne sottoposto ad un’iniezione intramuscolare, che secondo i verbalizzanti di Polizia Giudiziaria consisteva in una “sommministrazione di Eritropoietina”, sostanza vietata come doping. Tale intercettazione ambientale è preceduta da una telefonata fra i due con la quale il Santuccioni esorta il Di Luca a recarsi celermente nel suo studio per essere sottoposto a trattamento farmacologico urgente “perché oggi bisogna farla”, situazione che sempre per la Polizia Giudiziaria avrebbe avvalorato per il caso di specie il ricorso al doping.

Va inoltre evidenziata la intercettazione telefonica effettuata il 27 gennaio 2004, nella quale il Di Luca – convocato per la visita di idoneità svolta dal CONI al Centro Acqua Acetosa di Roma per i probabili olimpici – esterna al Dott. Santuccioni la sua preoccupazione di poter essere sottoposto a controlli antidoping a sorpresa. Il medico risponde di non essere stata informato di tale controllo, con ciò dimostrando anche di poter conoscere in anticipo l’effettuazione di eventuali test; rassicura comunque l’atleta ritenendo il quantitativo prelevato insufficiente ai fini dell’individuazione del ricorso a sostanze o metodi proibiti”.

7. In relazione al secondo profilo, l’UPA illustrava quanto segue:

“Con nota del 15 giugno 2007, il Procuratore della Repubblica di Pescara, nell’informare questa Procura che per il procedimento c.d. Oil For Drug e di cui finora si è parlato, era stata richiesta l’archiviazione (poi accolta con provvedimento del G.I.P. in data 3 luglio 2007), dava notizia di un altro procedimento pendente a carico del Di Luca, di un suo familiare e di un terzo, “sempre per il reato di cui all’art. 9 Legge 376/2000 relativamente a presunta conservazione di sacche di sangue del ciclista per autotrasfusioni”.

Tale notizia impediva a questa Procura di ritenere conclusa l’indagine nei confronti del Di Luca, per l’assoluta necessità di acquisire gli atti e di svolgere la relativa istruttoria, anche ai fini di un riscontro su un’eventuale condotta illecita del ciclista, in quanto ove fosse stata accertata, avrebbe avvalorato quanto sostenuto dalla Polizia Giudiziaria in ordine alle verbalizzate pratiche dopanti dell’atleta nell’inchiesta “Oil for Drug”.

L'Ufficio di Procura Antidoping del CONI ha ricevuto quindi dal Tribunale di Pescara parte della documentazione inerente al suddetto procedimento penale (n. 8479/2006 RGNR).

Da tali atti risulta che tale Alessio Stranieri, in occasione della notifica di una comunicazione giudiziaria relativa ad altro procedimento penale, aveva dichiarato agli ufficiali ed agenti di P.G. del Corpo Forestale incaricati della notifica, di detenere un contenitore termico nel quale erano conservate sacche di sangue del suddetto atleta. Tale contenitore lo aveva ricevuto tempo prima dal fratello del Di Luca, Altobrando, con incarico di custodirlo fino a nuova richiesta, mostrandolo infine ai predetti ufficiali operanti.

Costoro, anziché procedere come avrebbero dovuto al sequestro del "corpo di reato", si limitavano a riferire i fatti al Procuratore della Repubblica di Pescara, presso la quale prestavano servizio, con una relazione nella quale uno dei due, l'Ispettore Mariani, dichiarava di non volersi occupare più del caso, dati i suoi rapporti di amicizia con il Di Luca. Il Procuratore incaricava allora la Polizia di Stato, che il giorno successivo si recava nuovamente presso l'abitazione dello Stranieri, dove però non reperiva più il contenitore termico. Nell'occasione lo Stranieri si rifiutava di rispondere. Svoltata una rapidissima indagine (audizione dei verbalizzanti), il P.M. formulava richiesta di archiviazione al GIP: la richiesta non veniva accolta ed il GIP fissava udienza del 27 settembre per il proseguimento dell'istruttoria. Ad oggi nessuna notizia è più pervenuta a quest'Ufficio di Procura".

8. In relazione al terzo profilo, l'UPA osservava quanto segue:

"Il 30 maggio 2007, su richiesta di questo Ufficio, veniva disposto un controllo antidoping a sorpresa su alcuni atleti, fra cui il Di Luca, dopo lo svolgimento della 17^a tappa del Giro d'Italia "Lienz (Austria) – Monte Zoncolan".

I risultati delle analisi venivano esaminati dal Laboratorio Antidoping di Roma ed il Direttore Scientifico Dott. Francesco Botrè riferiva che – pur non risultando la presenza di alcuna sostanza compresa tra quelle vietate dalla WADA – il profilo ormonale steroideo presentava anomalie tali (valori eccezionalmente bassi, tali da non escludere il ricorso a pratiche proibite, condizione che avrebbe anche essa avvalorato la più volte richiamata tesi accusatoria dei NAS di Firenze) da richiedere ulteriori accertamenti e confronti con altri campioni da prelevare all'atleta in diverse situazioni. Parimenti, al fine suddetto, veniva fatta richiesta all'UCI dei codici dei campioni prelevati agli atleti interessati durante l'ultimo Giro d'Italia. L'UCI rispondeva di non potere trasmettere tali dati se non previo consenso degli interessati e che comunque si rendeva necessario un incontro con il CONI-NADO, che veniva fissato dalla stessa Federazione Internazionale, presso la propria sede di Aigle (Svizzera), per il 28 agosto 2007. Per ovviare a tale temporaneo impedimento, preso atto altresì di quanto richiesto dal Direttore del Laboratorio Antidoping, venivano comunque disposti altri due controlli antidoping a sorpresa sull'atleta Di Luca, sessioni di prelievo effettuate in data 14 luglio 2007 e 11 agosto 2007, sulla base della reperibilità fornita e del calendario agonistico.

L'accertamento richiesto si rendeva necessario anche per poter escludere/accertare, come sopra detto, il ricorso da parte dell'atleta ad un metodo proibito di cui alla lista WADA [cfr. voci M1 (Enhancement of oxygen transfer) e M2 (Chemical and physical manipulation)], quale causa dell'anomalia riscontrata.

In data 24 settembre 2007 il dott. Botrè faceva pervenire una relazione ribadendo l'assoluta necessità di poter disporre dei profili steroidei relativi ai campioni prelevati in occasione di altri controlli effettuati sul medesimo atleta, soprattutto se in condizioni il più possibile simili a quelle in cui era stato prelevato il campione da lui già esaminato e riferito al Giro d'Italia.

Previ accordi con l'UCI, veniva richiesta all'atleta – tramite la FCI, in quanto selezionato e nella disponibilità della Rappresentativa Nazionale – l'autorizzazione al rilascio dei dati in possesso dell'UCI e alle successive fasi analitiche del Laboratorio. Tutti questi dati, trasmessi tempestivamente, sono ancora all'esame del Dott. Botrè”.

9. Alla luce di tali osservazioni, l'UPA giustificava il deferimento di Di Luca e la richiesta di sanzione come segue:

“Ritiene questa Procura che il materiale probatorio sopradescritto non consenta di formulare allo stato alcuna richiesta relativamente ai punti 2 e 3, in quanto non è ancora pervenuta alcuna comunicazione ufficiale sia in merito all'esito del procedimento penale pendente avanti l'Autorità Giudiziaria di Pescara sia per quanto riguarda gli accertamenti presso il Laboratorio Antidoping di Roma, sulla comparazione dei vari campioni di urina del Di Luca.

Per quanto attiene il punto 1, esistono senz'altro a parere di questo Ufficio elementi di prova sufficienti quanto meno per quel che riguarda la continua e consolidata nel tempo frequentazione del Di Luca con il dott. Santuccione. Innanzitutto, per stessa ammissione dell'atleta durante l'audizione del 14 luglio 2007, ove ebbe a dichiarare: “Ho avuto rapporti con il dott. Carlo Santuccione fin da bambino, le nostre famiglie da moltissimo tempo hanno rapporti di amicizia, era il nostro medico di base, data la breve distanza tra le nostre case. Conseguentemente mi sono rivolto a lui per ogni problema medico sanitario di qualsiasi tipo. [...] Sapevo che il dott. Santuccione aveva subito nel 1995 un procedimento disciplinare per fatti di doping e che era stato sospeso dall'attività federale per cinque anni. Preciso che non lo seppi subito, ma dopo alcuni anni. Io avevo continuato a frequentarlo come medico di famiglia” e per quanto già sopraesposto.

Tale ultima dichiarazione dell'atleta appare assolutamente inattendibile e contraddittoria, posto che il Di Luca era già all'epoca dei fatti sia atleta di valore internazionale e quindi ben addentro al sistema federale sia da tempo “paziente” del dott. Santuccione.

Si fa rilevare che questo Ufficio non ha ritenuto finora di procedere autonomamente per la violazione delle norme regolamentari che vietano agli Atleti ed al Personale di supporto di avvalersi della consulenza o della

prestazione di soggetti inibiti dall'ordinamento sportivo, perché, ove fossero emersi elementi conclusivi circa la responsabilità dell'atleta per almeno uno degli altri fatti sopra descritti, la sanzione relativa alla violazione di cui al punto 1 sarebbe stata assorbita da quella più grave contestabile, come avvenuto in altri analoghi casi.

Ritenuto, pertanto, che i tempi di definizione delle altre vicende che vedono coinvolto il Di Luca non appaiono brevi, diventa doveroso e non più dilazionabile a questo punto, il deferimento dell'atleta per la suindicata violazione, soluzione minimale rispetto a tutte le altre allo stato non ancora definite.

Risulta chiaro, pertanto, che la relazione tra il Di Luca ed il Santucciono, oltre a configurare ipotesi di violazione della normativa antidoping, è in contrasto anche con le disposizioni di tutela sanitaria previste dal vigente quadro normativo di riferimento, nonché con i principi etici e di lealtà sportiva, che devono sempre indirizzare i comportamenti dei soggetti sportivi, come tra l'altro richiamato dall'art. 31 dello Statuto del CONI dedicato agli Atleti. Questi ultimi, infatti, soprattutto quando selezionati per le rappresentative nazionali, sono chiamati ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito”.

10. In data 14 ottobre 2007 il GUI ha adottato la decisione n. 11/07 (di seguito anche la “Decisione”), recante il seguente dispositivo:

“Il G.U.I., letti gli atti, visti gli artt. 31 dello Statuto del CONI, 16.4 del Regolamento dell'Attività Antidoping del C.O.N.I., 16 e 18.13 del Regolamento dell'Attività Antidoping della F.C.I. e 3.6 delle Istruzioni Operative dell'U.P.A., afferma la responsabilità dell'atleta Danilo Di Luca in ordine all'addebito di cui al punto 1 dell'atto di deferimento, quale regolarmente contestatogli e, per l'effetto, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) decorrente dalla data odierna”.

11. A sostegno della Decisione, il GUI, dopo aver respinto una serie di eccezioni, sollevate dalla difesa di Di Luca, “circa la indeterminatezza del provvedimento di deferimento e relativa nullità, nonché circa l'incompetenza dell'organo adito”, ha rilevato quanto segue:

“Nel merito al Di Luca viene contestata la frequentazione con il Dott. Santucciono, soggetto inibito dall'ordinamento sportivo con provvedimento del 13 maggio 1995; tale frequentazione, costituirebbe comportamento contrario alla normativa antidoping che vieta all'atleta tesserato presso la Federazione Ciclistica Italiana di avvalersi della consulenza o della prestazione di soggetti non tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana inibiti dall'ordinamento sportivo.

In occasione dell'interrogatorio tenutosi in data 17.07.2007, il Di Luca ammetteva di aver avuto rapporti con il Dott. Santucciono sin da bambino, di essersi rivolto a lui negli anni per problemi medico-sanitari di vario tipo, e di essere al corrente del fatto che il medico avesse subito un procedimento disciplinare per fatti di doping a seguito del quale era stato sospeso dall'attività

federale per cinque anni.

Il quadro normativo vigente all'epoca dei fatti contestati, nonché quello attuale, in materia di attività antidoping, propone una serie di disposizioni sulle quali è opportuno soffermarsi onde ricostruire la responsabilità disciplinare dell'atleta Danilo Di Luca.

Dispone in proposito l'art. 16.4 del Regolamento dell'attività antidoping della F.C.I. in vigore nel 2004, che "è fatto obbligo all'atleta ed al personale di supporto di non avvalersi della consulenza o della prestazione di soggetti non tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana inibiti dall'ordinamento sportivo, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18.13". Il successivo art. 18.13, a sua volta, prevede che "all'atleta e/o al personale di supporto dell'atleta che si avvalgono della consulenza o della prestazione di soggetti non tesserati inibiti dall'ordinamento sportivo a seguito della applicazione di quanto previsto dall'art. 16.8, è comminata la sospensione dell'attività rispettivamente svolta fino ad un massimo di sei mesi". Le norme richiamate rispecchiano letteralmente gli art. 16.4 e 18.13 del Regolamento Antidoping adottato dal CONI nel 2004.

Inoltre, l'art. 3.6 delle Istruzioni Operative U.P.A. recita "E' fatto divieto all'atleta e al personale di supporto dell'atleta di avvalersi della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti dall'ordinamento sportivo, pena la sospensione dall'attività svolta fino a un massimo di sei mesi. In caso di reiterazione, la sanzione è aumentata proporzionalmente fino ad un massimo di diciotto mesi".

La ratio di tali disposizioni va individuata nel disvalore che l'ordinamento sportivo attribuisce alle condotte di quegli atleti che facciamo ricorso alle prestazioni di soggetti nei confronti dei quali lo stesso ordinamento ha già avuto modo di valutare – attraverso il provvedimento sanzionatorio – l'antigiuridicità del comportamento, sotto il profilo disciplinare. Lo status giuridico del Dott. Santucci all'epoca dei fatti è quello di soggetto inibito dall'ordinamento sportivo per fatti di doping con provvedimento sanzionatorio di cinque anni di sospensione dallo svolgimento di ogni attività in sede federale (che rappresenta il massimo della pena), dal ricoprire cariche e dal rappresentare la società. La difesa produce scheda di tesseramento del Santucci presso la F.C.I., datata 05.09.1997. Alla luce del provvedimento sanzionatorio che ha colpito il Dott. Santucci in data 13.05.1995, l'atto di tesseramento del 1997 è nullo ed improduttivo di effetti nell'ordinamento sportivo, perché trattasi di atto richiesto da soggetto che non possedeva, a quell'epoca, i requisiti soggettivi per poter divenire soggetto di diritto sportivo. La necessità di identificare i soggetti che a vario titolo partecipano all'organizzazione dell'attività sportiva (siano essi gli atleti, i dirigenti, il personale di supporto), per verificare "il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati" (art. 2 Statuto CONI), nonché la necessità di regolamentare i rapporti giuridici tra di essi, hanno portato alla creazione di norme che disciplinano puntualmente l'accesso, la permanenza e l'uscita dalla organizzazione federale. E' evidente che il provvedimento sanzionatorio che ha colpito il Dott. Santucci, inibiva lo stesso

dall'accedere a qualsiasi titolo all'interno della Federazione Ciclistica Italiana. Ad ogni buon conto il tesseramento è atto che ha validità annuale: ogni anno, infatti, va rinnovato in modo da consentire alla Federazione di appartenenza del singolo tesserato la verifica della permanenza o meno nell'associazione sia ai fini del controllo della regolare posizione dal punto di vista amministrativo che riguardo al mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Il Dott. Santucci, pertanto, fatta esclusione dell'anno 1997, per cui poteva vantare atto di tesseramento presso la FCI – peraltro nullo e/o inefficace – non risulta essere soggetto tesserato alla FCI all'epoca dei fatti. Il tesseramento presso la F.M.S.I., che la difesa produce in atti, non è rilevante ai fini dell'applicazione della norma incriminatrice.

La frequentazione del Di Luca – intesa ovviamente nell'accezione di frequentazione medica – con il Dott. Santucci, soggetto già inibito dall'ordinamento sportivo con il massimo provvedimento sanzionatorio per fatti di doping (e non per un generico illecito disciplinare e/o deontologico), soggetto non tesserato per la Federazione Ciclistica Italiana costituisce violazione della normativa antidoping vigente all'epoca dei fatti contestati. Per sua stessa ammissione il Di Luca afferma di aver interrotto la frequentazione col Dott. Santucci soltanto nel 2004, mentre durante tutti gli anni precedenti – nonostante egli fosse a conoscenza che quel medico era stato sospeso per fatti di doping – l'atleta ha continuato ad avvalersi della consulenza di un soggetto, la cui frequentazione veniva punita dalla normativa antidoping, cui il Di Luca era ed è soggetto, in quanto atleta, peraltro professionista, peraltro di livello internazionale.

Nell'introduzione del Codice WADA – che rappresenta la fonte primaria della normativa antidoping, cui gli atleti sono soggetti e che questo Collegio è tenuto ad applicare – si legge come “i programmi antidoping abbiamo lo scopo di preservare i valori intrinseci dello sport. Tali valori sono spesso indicati come “spirito sportivo”; rappresentano la vera e propria essenza dello spirito olimpico; sono una esortazione a competere con lealtà. Lo spirito sportivo rappresenta la celebrazione dello spirito umano e si fonda sui seguenti valori: Etica, fair play e onestà, salute, eccellenza della prestazione, carattere ed educazione, divertimento e gioia, lavoro di gruppo, dedizione ed impegno, rispetto delle regole e delle leggi, rispetto per se stessi e per gli altri concorrenti, coraggio, unione e solidarietà. Il doping è dunque per sua natura contrario allo spirito sportivo”.

L'art. 31 dello Statuto del CONI fa propri tali principi laddove impone agli atleti, quali soggetti dell'ordinamento sportivo il dovere di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

La condotta del Di Luca ha integrato gli estremi della violazione della normativa antidoping vigente al momento dei fatti contestati e tutt'ora vigente. Egli è venuto meno al contenuto precettivo di cui all'art. 4 comma 8 del Codice Etico del ciclismo che impone ai corridori di avvalersi esclusivamente delle prestazioni del medico di squadra o di professionisti di elevata serietà ...

omissis.

Il codice WADA, oltre a costituire fonte normativa di primo grado in materia, stabilisce anche la cogenza delle Norme Sportive antidoping complessivamente considerate laddove – sempre nel preambolo – espressamente statuisce che “Le norme sportive antidoping italiane adottate dal CONI, analogamente ai regolamenti di gara, sono le norme in cui si svolge l’attività sportiva. Gli affiliati, i tesserati ed i licenziati... (omissis) con la sottoscrizione del tesseramento sono tenuti ad accettare queste norme per partecipare alle attività sportive”.

Nell’articolare la propria decisione, il GUI ha preso in esame ogni aspetto della condotta dell’atleta giungendo a riconoscere la responsabilità del Sig. Danilo Di Luca, per aver egli posto in essere un comportamento contrario a quanto previsto e disciplinato dalla normativa antidoping vigente all’epoca dei fatti contestati, e dalla Norme sportive antidoping attualmente in vigore (art. 3.6 Istruzioni Operative UPA).

Non possono trovare accoglimento, onde scagionare l’atleta dagli addebiti attribuitigli, i provvedimenti di archiviazione del GIP di Pescara, datata rispettivamente 3 luglio 2007 e 27 settembre 2007, trattandosi di procedimenti aventi ad oggetto capi di imputazione che non rilevano nel presente procedimento disciplinare.

Il giudice penale non ha espresso il proprio sindacato sulla frequentazione del Di Luca con un soggetto – quale il Dott. Santuccioni – colpito da provvedimento sanzionatorio di sospensione (rectius inibito), atteso che tale profilo non rileva ai fini della configurazione del reato ex art. 9 delle legge n. 376/2000, o della frode sportiva. Mentre rileva sotto il profilo disciplinare, che è ciò per cui si è richiamati a decidere oggi.

*Illecito disciplinare ed illecito penale, infatti, pur presentando delle affinità, operano su piani distinti ed inconfondibili. Quanto detto trova fondamento nella diversa natura dei due procedimenti: mentre quello penale è manifestazione diretta della sovranità dello Stato e della sua pretesa punitiva sui consociati, al contrario, il procedimento disciplinare è espressione della autonomia riconosciuta dallo Stato all’ordinamento settoriale sportivo ed alla sua cognizione domestica (cfr. tra gli altri, in senso conforme, TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 15 gennaio 2003, n. 22). Tale concetto di autonomia, è contenuto, in nuce, nella introduzione delle norme sportive Antidoping laddove si prevede che “le norme sportive antidoping non sono soggette ai requisiti e ai principi di diritto applicabili alle procedure penali o al diritto del lavoro. I procedimenti e i parametri definiti dal Codice nascono dalle comuni esigenze delle parti che intendono garantire il fair play nello sport, dovrebbero essere osservati **da tutti i tribunali e dagli organismi giudicanti**”.*

Questo Collegio, inoltre, non risponderebbe ai propri compiti istituzionali, laddove, anche attraverso l’applicazione concreta di principi di portata generale, non cercasse di contribuire de iure condito, nonché de iure condendo, alla lotta al doping e alla diffusione dei valori etici e morali sottesi alla pratica di ogni attività sportiva. La frequentazione di un soggetto colpito da

provvedimento sanzionatorio per fatti di doping, e quindi già inibito dall'ordinamento sportivo, è in re ipsa un comportamento contrario al principio di lealtà e correttezza; oltre a costituire il presupposto applicativo della sanzione prevista dalle norme richiamate, le quali attribuiscono all'organo giudicante una discrezionalità nell'applicazione della sanzione sino ad un massimo di sei mesi".

12. La Decisione è stata notificata a Di Luca e all'UPA in data 12 novembre 2007.

2. IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

2.1 L'appello di Di Luca

13. In data 6 dicembre 2007 Di Luca ha depositato una dichiarazione di appello, redatta in lingua francese, presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (di seguito anche "TAS"), ai sensi del Codice di arbitrato in materia di sport (di seguito anche il "Codice"), impugnando la Decisione. In particolare, il Ricorrente ha chiesto:

"d'être acquitté de la contestation qui lui avait été dressé, ou d'avoir une réduction de la sanction intimée".

14. In data 14 dicembre 2007 il Ricorrente ha depositato, corredata da allegati, la memoria contenente i motivi dell'appello prevista dall'art. R51 del Codice, pure redatta in lingua francese, chiedendo al costituendo organo arbitrale di

"relaxer Monsieur Danilo Di Luca du débet qui lui est contesté".

15. A sostegno dell'impugnazione proposta, il Ricorrente in primo luogo illustra i fatti sui quali si è basata la procedura disciplinare culminata con il deferimento, e quindi espone i motivi di censura da lui svolti nei confronti della Decisione.
16. Sotto il primo profilo, il Ricorrente sottolinea come la procedura disciplinare culminata nella Decisione si ricollegasse ad un'indagine penale, originariamente aperta a Roma e quindi trasferita a Pescara, e fosse, come quella, imperniata su attività investigativa svolta dal Comando Carabinieri per la Sanità – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Firenze (di seguito anche i "NAS"), ed in particolare su intercettazioni telefoniche ed ambientali da questi effettuate. E a tal proposito il Ricorrente evidenzia che in data 6 giugno 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha disposto, ritenuto che *"non vi sono in atti elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio"*, *"lo stralcio della posizione di Di Luca"*, e quindi il 3 luglio 2007 il Giudice per le Indagini Preliminari dello stesso Tribunale ha pronunciato *"Decreto motivato di archiviazione"* del procedimento penale avviato nei confronti di Di Luca.
17. Sotto il secondo profilo, il Ricorrente espone come a suo avviso non fossero riunite le condizioni previste dalle norme applicabili, ed in particolare dall'art. 16.4 del Regolamento dell'attività antidoping della FCI in vigore nel 2004, affinché il comportamento censurato al Di Luca (ossia la frequentazione del

dott. Santuccion) fosse punibile dal punto di vista disciplinare. In particolare, il Ricorrente sottolinea che secondo siffatta norma la frequentazione del dott. Santuccion poteva costituire illecito solo se il dott. Santuccion, all'epoca (anno 2004) dei fatti contestati al Di Luca, fosse stato non iscritto alla FCI e inibito dall'ordinamento sportivo. Ed in relazione a ciò il Ricorrente evidenzia che nel 2004 il dott. Santuccion non era colpito da alcun provvedimento inibitorio, poiché quello pronunciato a suo carico nel 1995 aveva cessato di aver efficacia il 13 maggio 2000, tanto che nel 2003 lo stesso dott. Santuccion aveva conseguito il tesseramento presso la Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito anche la "FMSI"). Allo stesso modo, il Ricorrente illustra i motivi per i quali ritiene inapplicabile alla fattispecie l'art. 3.6 delle Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping, contenute nella Parte II del Libro II delle norme antidoping del CONI in vigore nel 2007, in quanto norma relativa unicamente al procedimento disciplinare attivato dall'UPA.

2.2 La risposta del CONI

18. In data 25 gennaio 2008 il CONI ha depositato presso il TAS, ai sensi dell'art. R55 del Codice, la propria risposta, in lingua italiana, all'appello proposto da Di Luca, corredata da 14 allegati, proponendo domanda riconvenzionale. Con tale atto (denominato "*Memoria di replica con domanda riconvenzionale dell'Appellato e Appellante Incidentale*"), infatti, il CONI ha chiesto al costituendo organo arbitrale di:

“- *In via principale:*

(a) *Rigettare l'Appello proposto dal Sig. Danilo Di Luca.*

- *In via riconvenzionale:*

(b) *Ai sensi degli articoli 2.2. e 18.2 del Regolamento dell'Attività Antidoping FCI, infliggere al Sig. Danilo Di Luca la sospensione da ogni attività sportiva pari a due anni o la diversa sanzione che sia ritenuta di giustizia.*

- *In subordine, sempre in via riconvenzionale:*

(c) *Ai sensi degli articoli 16.4 e 18.13 del Regolamento dell'Attività Antidoping FCI, disporre a carico del Sig. Danilo Di Luca la sospensione da ogni attività sportiva pari a sei mesi o la diversa sanzione che sarà ritenuta di giustizia.*

- *In ulteriore subordine:*

(d) *Confermare la sanzione già comminata dal GUI.*

- *In ogni caso:*

(e) *Porre a carico [del] Sig. Danilo Di Luca, ai sensi dell'art. R64.5 del Codice TAS, le spese, le competenze e gli onorari dell'UPA-CONF'.*

19. Nella propria risposta il CONI, come detto, oltre a formulare una difesa rispetto

alle domande del Ricorrente, propone una domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna di Di Luca ad una sanzione più severa di quella inflitta dalla Decisione. In tale atto, infatti, il CONI in primo luogo espone come, a suo avviso, *“l'appello presentato non sia supportato da alcun valido elemento in fatto e in diritto”* e sottolinea come *“la sanzione applicata ... sia alquanto benevola rispetto alle evidenze probatorie riscontrate”*. Allo stesso tempo, peraltro, il Resistente *“si avvale del ... procedimento arbitrale per evidenziare ... come la condotta dell'Appellante debba considerarsi integrante gli estremi non solo della “illecita frequentazione”, quanto anche della più grave violazione di uso o tentato uso di sostanze e metodi proibiti”*, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla applicabili norme antidoping. Ed a tal riguardo, in particolare, il Resistente illustra *“fatti ed elementi istruttori”*, consistenti nei risultati delle attività investigative dei NAS, tesi a mostrare la sussistenza di *“un vero e proprio rapporto di connivenza con Santuccione, della cui “cura” [Di Luca] si rivela essere uno dei principali fruitori”*.

20. In relazione ai motivi dell'appello proposto da Di Luca, il CONI, dopo aver ricostruito il quadro normativo rilevante, afferma essere *“assolutamente irrilevanti ed inconferenti tutte le considerazioni dell'Appellante sul fatto che (i) Santuccione avesse ottenuto una tessera di affiliazione nel 2003 alla FMSI e (ii) che egli avesse scontato la squalifica comminatagli dalla FCI nel quinquennio 1995-2000 (iii) che la norma 3.6 delle Istruzioni Operative UPA-CONI non dovrebbe richiamarsi”*. In relazione al primo profilo, il Resistente illustra come, *“ad ogni buon conto, ... tale tesseramento ... sia totalmente irrilevante ai fini della norma incriminatrice, la quale si riferisce esclusivamente a soggetti non tesserati dalla FCI stessa”*. Sotto il secondo profilo, il CONI sottolinea come la circostanza che la sanzione inflitta al dott. Santuccione facesse riferimento al quinquennio 1995-2000 non renda il dottore negli anni a seguire un soggetto frequentabile, ai sensi delle norme sportive, poiché, *“dopo il 2000, Santuccione non è, né potrebbe esserlo stante l'inibizione per fatti di doping, (i) soggetto tesserato per la FCI, (ii) non è un medico sociale, né tantomeno può qualificarsi (iii) un “professionista di elevata serietà””*. Ed inoltre, il CONI sottolinea *“che l'art. 16.4 del Regolamento dell'Attività Antidoping FCI parla di soggetti “inibiti dall'ordinamento sportivo”, senza specificare il momento temporale di tale inibizione. La disposizione va pertanto interpretata nel senso che un medico non tesserato, che sia (ora) o sia stato (in passato) inibito da una qualsiasi autorità sportiva non può più essere frequentato da un ciclista al fine di avvalersi della sua consulenza o delle sue prestazioni”*. In relazione al terzo profilo, attinente al rilievo dell'art. 3.6 delle Istruzioni Operative UPA-CONI, il Resistente illustra *“che il richiamo fatto dal GUI a tale norma era rivolto a palesare l'uniformità delle disposizioni regolamentari sportive quando si affronta il problema della frequentazione degli atleti con soggetti inibiti dall'ordinamento sportivo stesso, rimanendo salde e identificate le norme incriminatrici negli articoli federali sopra richiamati”*.
21. In relazione alla domanda riconvenzionale, il CONI, dopo aver ricordato il principio dell'autonomia del procedimento disciplinare sportivo rispetto a quello

svolto in sede penale, illustra come *“l’Appellante facesse uso della “cura” a base di sostanze e pratiche mediche vietate del Dott. Santucciono”*, e che *“il solo fatto che Di Luca non sia stato trovato positivo a un test antidoping non può costituire una sanatoria ex sé per quanto emerso a suo carico”*, con la conseguenza che, *“in presenza di così gravi elementi di prova”*, quali emergenti dalle attività investigative dei NAS, *“non può sostenersi che l’atleta non abbia assunto o non abbia quantomeno cercato di assumere sostanze proibite e/o non abbia fatto uso o cercato di far uso di metodi vietati”*. Quindi, *“sulla base di tali riscontri”*, che mostrerebbero il *“chiaro coinvolgimento dell’Appellante in pratiche vietate e assunzione di sostanze proibite”*, sarebbe *“chiaro che Di Luca si sia reso colpevole di violazione dell’art. 2.2 del Regolamento dell’Attività Antidoping FCI (uso o tentato uso)”*, con la conseguente applicazione della sanzione della sospensione per un periodo di due anni.

2.3 Il procedimento TAS

22. Nella dichiarazione d’appello datata 6 dicembre 2007 Di Luca chiedeva che l’appello proposto venisse deciso da un arbitro unico, ed indicava a tal fine il Prof. Avv. Luigi Fumagalli di Milano. Con lettera in data 21 dicembre 2007 il CONI esprimeva il proprio consenso alla nomina di un arbitro unico, in persona del Prof. Avv. Luigi Fumagalli.
23. Pertanto, con comunicazione datata 29 gennaio 2008 il Segretariato del TAS informava le parti, a nome del Presidente della Camera Arbitrale d’Appello del TAS, che il Prof. Avv. Luigi Fumagalli era stato nominato quale Arbitro Unico per la soluzione della controversia insorta tra le parti, ed in particolare per la decisione sull’appello proposto da Di Luca e la domanda riconvenzionale proposta dal CONI.
24. In data 8 febbraio 2008 il Segretariato del TAS informava le parti della decisione, assunta dall’Arbitro Unico ai sensi dell’art. R28 del Codice, di adottare l’italiano quale lingua del procedimento arbitrale.
25. In data 10 marzo 2008 il Segretariato del TAS emetteva, a nome e per conto dell’Arbitro Unico, un’ordinanza, redatta in lingua inglese, intesa a specificare la procedura relativa all’appello proposto da Di Luca contro la Decisione e a confermare, tra l’altro, che il TAS ha giurisdizione per giudicare sulle questioni proposte, che la lingua italiana sarebbe stata la lingua dell’arbitrato e che la legge applicabile sarebbe stata determinata ai sensi dell’art. R58 del Codice. Siffatta ordinanza è stata accettata e sottoscritta sia da Di Luca che dal CONI.
26. In data 20 marzo 2008 ha avuto luogo in Milano l’udienza di fronte all’Arbitro Unico per la discussione della controversia. In occasione dell’udienza sono stati depositati dalle parti, con il reciproco accordo, e con il consenso dell’Arbitro Unico, i seguenti documenti:
 - i. quanto a Di Luca:
 - copia del provvedimento di deferimento emesso dall’UPA in data 18

dicembre 2007 nell'ambito del procedimento di indagine n. 32/07 "Oil for Drug/Alessandro Spezialetti",

- copia del comunicato relativo alla decisione resa dalla Commissione d'Appello Federale della FCI in data 18 marzo 2008 nel procedimento disciplinare n. 32/07 relativo ad Alessandro Spezialetti,
 - copia della memoria difensiva datata 9 ottobre 2007 depositata dallo stesso Di Luca nel procedimento di fronte al GUI;
- ii. quanto al CONI:
- copia della memoria di replica datata 11 ottobre 2007 depositata dall'UPA nel procedimento di fronte al GUI.
27. Al termine dell'udienza, dopo ampia discussione e udita anche una dichiarazione del Di Luca, le parti hanno confermato di non avere obiezioni in ordine allo svolgimento dell'arbitrato ed al rispetto del principio contraddittorio.

3. IN DIRITTO

3.1 Giurisdizione ed arbitrabilità della controversia

28. Il TAS ha giurisdizione per conoscere della controversia insorta tra le parti, oggetto del presente arbitrato. La giurisdizione del TAS, che non è stata contestata, è in particolare basata sull'art. R47 del Codice e sull'art. 13.2 del Libro I [*"Dell'adozione del Codice Wada"*] delle Norme Sportive Antidoping approvate dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1311 del 30 giugno 2005 e successive modifiche e/o integrazioni approvate dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 292 del 21 agosto 2007 (di seguito anche le "NSA 2007"), in vigore al tempo della presentazione della dichiarazione di appello da parte di Di Luca. Inoltre, essa è stata confermata dall'art. 13.2 del Libro I [*"Dell'adozione del Codice Wada"*] delle Norme Sportive Antidoping approvate dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1311 del 30 giugno 2005 e successive modifiche e/o integrazioni approvate dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 19 del 23 gennaio 2008 (di seguito anche le "NSA 2008") oggi in vigore, nonché dalle parti con la accettazione e sottoscrizione dell'ordinanza emessa in data 10 marzo 2008 (*supra*, § 25).
29. In particolare, l'Arbitro Unico conferma di avere il potere di giudicare sulla controversia insorta tra le parti, quale definita dalla Decisione oggetto di impugnazione. Come sottolineato nel lodo del 3 febbraio 2006, reso nei procedimenti riuniti CAS 2005/A/835 e CAS 2005/A/952, *PSV c. FIFA*, inedito, la giurisdizione di appello del TAS (*infra*, § 32), basata sulla clausola compromissoria stabilita dalle regole federali, si concretizza per effetto della emanazione da parte dell'organo federale di una decisione soggetta ad impugnazione, ed è pertanto limitata dalla portata, oggettiva e soggettiva, di siffatta decisione (nello stesso senso si è espresso il lodo del 26 marzo 2007, nel

caso CAS 2006/A/1206, *Zivadinovic c. IFA*, inedito).

30. Allo stesso tempo, l'Arbitro Unico conferma l'arbitrabilità della controversia insorta tra le parti, a prescindere da ogni eventuale qualificazione della Decisione impugnata come atto amministrativo secondo il diritto italiano, in quanto riconducibile ad un ente pubblico, quale è, in Italia, il CONI.
31. A tal riguardo l'Arbitro Unico osserva come ai fini del presente arbitrato, assoggettato al diritto svizzero, ed in particolare alla legge federale svizzera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (di seguito la "LDIP": cfr. *infra* al § 33), l'arbitrabilità della controversia debba essere valutata in base all'art. 117.1 LDIP, a mente del quale "*può essere oggetto di arbitrato qualunque pretesa patrimoniale*". In riferimento a ciò, giova sottolineare come il Tribunale federale svizzero abbia indicato (sentenze pubblicate in ATF 118 II 353, ATF 108 II 77 e ATF 119 II 271) che ha natura patrimoniale qualsiasi questione che, per almeno una delle parti, abbia un valore pecuniario ovvero possa essere apprezzata economicamente, e, allo stesso tempo, confermato (con pronuncia del 15 marzo 1003, G. FEI & TAS, in Reeb (ed.), *Digest of CAS Awards (1986-1998)*, Bern, 1998, p. 545 ss.) l'arbitrabilità delle controversie in materia di sanzioni per violazione di norme antidoping. Ed inoltre, deve essere sottolineato come altri collegi arbitrali TAS abbiano confermato l'arbitrabilità di controversie relative alla impugnazione di decisioni adottate da enti sportivi le quali, nell'ordinamento di origine, abbiano natura di atto amministrativo (lodo 19 dicembre 2006, TAS 2006/A/1119, *UCI c. Landaluce & RFEC*, inedito, e lodo 17 marzo 1999, TAS 98/214, *B. c. Fédération Internationale du Judo*, in Reeb (ed.), *Digest of CAS Awards (1998-2000)*, II, The Hague, 2002, p. 291 ss.).

3.2 Procedimento arbitrale di appello

32. Il presente procedimento concerne l'impugnazione di una decisione resa in materia disciplinare relativa ad un atleta di livello internazionale da un ente (il CONI), le cui regole prevedono la possibilità di appello al TAS. Di conseguenza, esso è considerato e trattato come procedimento arbitrale di appello in materia disciplinare, nel significato e per gli scopi del Codice.
33. L'Arbitro Unico, inoltre, conferma che il presente arbitrato è retto dal diritto svizzero ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 LDIP, poiché avente sede a Losanna, in Svizzera (art. R28 del Codice) e almeno una delle parti (ma invero entrambi) non ha domicilio o residenza abituale in Svizzera. La circostanza, poi, che l'udienza per la discussione delle questioni dedotte in arbitrato si sia svolta a Milano, in Italia, non modifica tale conclusione, giusta il disposto del medesimo art. R28 del Codice (sull'incardinamento nell'ordinamento svizzero di un procedimento TAS fisicamente svolto all'estero cfr. la sentenza della *New South Wales Court of Appeal* australiana del 1° settembre 2000, *Raguz c. Sullivan*, in *Digest*, II, p. 783 ss.).

3.3 Procedibilità

34. La dichiarazione di appello è stata depositata da Di Luca nel termine stabilito dall'art. 1.26 delle Istruzioni operative del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping (G.U.I.), contenute nella Parte III del Libro II [*Delle Strutture Antidoping del C.O.N.I.-N.A.D.O.*] delle NSA 2007, in vigore al tempo della presentazione della dichiarazione di appello da parte di Di Luca. La Decisione non è suscettibile di ulteriori appelli nel sistema CONI. Di conseguenza, l'appello è procedibile.

3.4 Portata dei poteri dell'Arbitro Unico

35. Ai sensi dell'art. R57 del Codice, l'organo arbitrale TAS ha pieni poteri di verifica dei punti di fatto e di diritto in discussione; a tal fine può, anche di propria iniziativa, chiedere al tribunale disciplinare che ha emanato la decisione impugnata copia del fascicolo ad essa relativo. Inoltre, l'arbitro può emanare una nuova decisione che sostituisce la decisione impugnata o rinviare la controversia all'organo che la ha emanata, per una nuova pronuncia. Per effetto dell'art. R57, i poteri dell'organo arbitrale non sono limitati ad un mero giudizio di regolarità formale o di "legittimità" del provvedimento impugnato, ma possono essere svolti direttamente sui fatti che hanno portato al provvedimento, esaminati *de novo* (23 maggio 1995, CAS 94/129, *USA Shooting & Q.*, in *Digest*, I, p. 187 ss.; 22 dicembre 1998, CAS 98/208, *Wang Lu Na c. FINA*, in *Digest*, II, cit., p. 234 ss.; 7 giugno 1999, CAS 98/211, *Smith De Bruin c. FINA*, in *Digest*, II, cit., p. 255 ss.; 19 ottobre 2000, CAS 2000/A/274, *Susin c. FINA*, in *Digest*, II, cit., p. 389 ss.).
36. A tal riguardo l'Arbitro Unico conferma comunque che la definizione, in senso ampio, dei poteri dell'organo arbitrale non comporta alcuna deviazione dalla natura arbitrale del presente procedimento. Pertanto, all'organo arbitrale non è consentito pronunciarsi al di là di quanto richiesto dalle parti (come sottolineato da altro Collegio nel lodo del 15 aprile 2003, reso nei procedimenti riuniti CAS 2002/A/415 e CAS 2002/A/426, *UCI c. S. e FCI*, inedito), ovvero al di fuori della controversia insorta tra le parti, quale definita dalla decisione oggetto di impugnazione.

3.5 Legge applicabile

37. Ai sensi dell'art. R58 del Codice, l'organo arbitrale applica al merito della controversia oggetto del procedimento arbitrale d'appello le regole di diritto scelte dalle parti; in caso di mancata scelta, l'organo arbitrale applica il diritto del paese nel quale la federazione o l'organismo sportivo la cui decisione è impugnata ha sede, oppure, con decisione motivata, le regole di diritto che esso ritiene appropriate.
38. Nel presente caso, dunque, alla controversia dedotta nel presente arbitrato risultano applicabili le regole sportive italiane, adottate dal CONI e/o dalla FCI, nonché il diritto italiano.

39. Ai fini del presente procedimento, secondo le stesse prospettazioni delle parti e/o il tenore della Decisione, rilevano, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

- i. art. 31.2 dello Statuto del CONI, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI il 23 marzo 2004, approvato con DM 2 giugno 2004 (di seguito anche lo "Statuto CONI"):

"Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive";

- ii. art. 16.4 del Regolamento dell'attività antidoping della FCI in vigore nel 2004 (di seguito anche il "Regolamento antidoping FCI"):

"È fatto obbligo all'atleta e al personale di supporto di non avvalersi della consulenza o della prestazione dei soggetti non tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana inibiti dall'ordinamento sportivo in applicazione di quanto disposto al successivo punto 8, pena l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 18.13";

- iii. art. 18.13 del Regolamento antidoping FCI:

"All'atleta e/o al personale di supporto dell'atleta che si avvalgano della consulenza o della prestazione di soggetti non tesserati inibiti dall'ordinamento sportivo a seguito della applicazione di quanto previsto dall'art. 16.8, è comminata la sospensione dall'attività rispettivamente svolta fino ad un massimo di sei mesi.

In caso di reiterazione la sanzione è aumentata proporzionalmente fino ad un massimo di diciotto mesi";

- iv. art. 16.4 del Regolamento dell'attività antidoping approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 482 del 21 ottobre 2003 e successive integrazioni e modificazioni, in vigore dal 1° gennaio 2004 (di seguito anche le "NSA 2004"):

"È fatto obbligo all'atleta e al personale di supporto di non avvalersi della consulenza o della prestazione dei soggetti non tesserati inibiti dall'ordinamento sportivo in applicazione di quanto disposto al successivo punto 7, pena l'irrogazione delle sanzioni di cui a successivo articolo 18.13";

- v. art. 18.13 delle NSA 2004:

"All'atleta e/o al personale di supporto dell'atleta che si avvalgano della consulenza o della prestazione di soggetti non tesserati inibiti dall'ordinamento sportivo a seguito della applicazione di quanto previsto dall'art. 15.7, è comminata la sospensione dall'attività rispettivamente svolta fino ad un massimo di sei mesi

In caso di reiterazione la sanzione è aumentata proporzionalmente fino ad un massimo di diciotto mesi”;

- vi. art. 3.6 delle Istruzioni operative relative all’attività dell’Ufficio di Procura Antidoping, contenute nella Parte II del Libro II [*“Delle Strutture Antidoping del C.O.N.I.-N.A.D.O.”*] delle NSA 2007 (di seguito anche le *“Istruzioni Operative UPA 2007”*):

“È fatto divieto all’Atleta e al personale di supporto dell’atleta di avvalersi della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti dall’ordinamento sportivo, pena la sospensione dall’attività svolta fino a un massimo di sei mesi. In caso di reiterazione, la sanzione è aumentata proporzionalmente fino ad un massimo di diciotto mesi”;

- vii. art. 4. 8 del Codice etico del ciclismo, adottato il 23 giugno 2001:

“I corridori devono servirsi esclusivamente delle prestazioni del medico di squadra o di professionisti di elevata serietà. [...]”;

- viii. art. 1 del Regolamento antidoping FCI:

“[...] Con il termine doping si intende il verificarsi di una o più violazioni previste dal Regolamento ... dell’attività antidoping”;

- ix. art. 2 del Regolamento antidoping FCI:

“Le violazioni del Regolamento sono quelle di seguito riportate.

2.2 Uso o tentato uso di sostanza o metodo proibito”;

- x. art. 18.2 del Regolamento antidoping FCI (sottolineatura nell’originale):

“[...] Fatta eccezione per le sostanze specifiche di cui al successivo punto 3, la durata della squalifica comminata per una violazione dell’articolo ... 2.2. (Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito) ... è:

Prima violazione: due anni

Seconda violazione: radiazione”.

3.6 Il merito della controversia

(a) L’impugnazione di Di Luca

40. Il Ricorrente contesta in questo arbitrato la Decisione criticando, in sostanza, il fondamento normativo della stessa. In altre parole, secondo Di Luca, da una corretta identificazione ed interpretazione delle norme rilevanti si dovrebbe trarre la conclusione della insussistenza delle condizioni da esse previste per la punibilità della condotta lui ascritta. La correttezza della Decisione, nel punto investito dall’appello proposto dal Ricorrente, è invece difesa dal CONI.

41. Preliminare ad ogni valutazione circa la punibilità o meno, dal punto di vista sostanziale, del comportamento imputato al Di Luca, ossia la frequentazione, quale suo “paziente”, del dott. Santuccione, appare invero essere la corretta identificazione delle norme a tal fine rilevanti.
42. A siffatto riguardo deve tenersi conto dell’epoca (anno 2004) in cui si sono svolti i fatti in relazione ai quali la sanzione è stata pronunciata. È infatti un principio generale, recato in Italia dall’art. 2 cod. pen., riconosciuto dalla giurisprudenza TAS anche in relazione a diversi sistemi normativi (19 ottobre 2000, CAS 2000/A/274, *Susin c. FINA*, in *Digest*, II, cit., p. 405), ed espresso sul piano internazionale dall’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, quello secondo il quale nessuno può essere punito per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva illecito, vietando la retroattiva applicazione delle regole sanzionatorie. Dunque, il comportamento di Di Luca può essere giudicato solo in forza delle disposizioni sostanziali in vigore al momento in cui il comportamento censurato si è svolto.
43. In parziale deroga al divieto di retroattiva applicazione delle norme incriminatrici si pone invero la regola dell’applicazione della *lex mitior*, anche essa ampiamente seguita nella giurisprudenza TAS (cfr. lodo 23 aprile 2001, TAS 2001/A/318, *V. c. Fédération Cycliste Suisse*, in Reeb (ed.), *Digest of CAS Awards (2001-2003)*, III, The Hague, 2004, p. 173 ss.), secondo la quale la regola entrata in vigore successivamente al momento in cui fu commessa la violazione si applica per giudicare su di essa se le sue disposizioni sono più favorevoli al soggetto incolpato. L’Arbitro Unico nota, peraltro, che tale principio – ancorché applicabile *ex officio* – non è stato concretamente invocato, sull’assunto della sostanziale identità delle regole in vigore di tempo in tempo, o comunque dell’assenza di un maggiore favore per Di Luca delle norme entrate in vigore successivamente al compimento dei fatti per i quali è stata adottata la Decisione.
44. Sulla base di tali principi, l’Arbitro Unico osserva che l’art. 3.6 delle Istruzioni Operative UPA 2007, pure menzionato nella Decisione, non può trovare applicazione al fine di una valutazione in ordine alla responsabilità disciplinare di Di Luca. A prescindere da ogni riflessione sistematica circa la esatta individuazione della sua sfera di applicazione materiale, risulta decisiva la considerazione che siffatta norma non era in vigore all’epoca dei fatti contestati.
45. La punibilità o meno del comportamento ascritto al Di Luca, dunque, deve essere primariamente valutato in base alle norme in vigore nel 2004, e segnatamente alla luce dell’art. 16.4 del Regolamento antidoping FCI, che vieta(va) ad ogni atleta di avvalersi della consulenza o della prestazione dei soggetti “*non tesserati alla FCI inibiti dall’ordinamento sportivo*”.
46. La norma menzionata, per quanto di collocazione sistematica non chiara, essendo inserita in articolo complessivamente dedicato al procedimento

disciplinare, descrive come comportamento vietato l’*“avvalersi della consulenza o della prestazione”* di soggetto in condizioni particolari, e determina tali condizioni in relazione a due elementi, da soddisfare cumulativamente, secondo la lettera della disposizione, ossia l’essere tale soggetto

- i. non tesserato presso la FCI, e
 - ii. inibito dall’ordinamento sportivo.
47. In relazione al comportamento vietato (*avvalersi della consulenza o della prestazione*) l’Arbitro Unico nota che esso non è limitato a specifiche dimensioni e/o attività. La formula impiegata dalla disposizione è ampia e vieta dunque ogni genere di contatto di natura professionale tra l’atleta ed il terzo (non tesserato inibito). Dunque, in relazione ad un medico, la norma vieta ogni tipo di rapporto, anche di consulenza (come quella del “medico di famiglia”) non specificamente relativa alla pratica sportiva. La frequentazione tra Di Luca e Santuccioni, pacificamente ammessa dal Ricorrente stesso, anche se riferita a rapporti familiari consolidati, rientra dunque nella fattispecie considerata dall’art. 16.4 del Regolamento antidoping FCI.
48. Meno immediata appare invece essere l’esatta qualificazione della posizione del dott. Santuccioni ai fini della verifica della sussistenza di quelle circostanze (essere soggetto non tesserato inibito) che renderebbero illecita, se verificate, la sua frequentazione da parte di un atleta.
49. Ebbene, in relazione alla prima delle condizioni, è incontestato che nel 2004 il Santuccioni non era tesserato alla FCI. Il Ricorrente allega infatti solo la sussistenza di un tesseramento alla FMSI per il 2003. Può dunque affermarsi che Di Luca nel 2004 si è avvalso della consulenza o della prestazione di soggetto non tesserato alla FCI.
50. Resta peraltro da verificare la sussistenza della seconda condizione indicata dal menzionato art. 16.4 del Regolamento antidoping FCI, ossia se nel 2004 il dott. Santuccioni dovesse considerarsi, ai fini di tale norma, soggetto, oltre che non tesserato alla FCI, anche inibito.
51. Invero, anche in relazione alle vicende disciplinari che hanno toccato il dott. Santuccioni appare tra le parti non contestato che egli fosse stato inibito allo svolgimento di attività federale in seno alla FCI per il periodo 13 maggio 1995 – 13 maggio 2000, per essere poi, alla fine del 2007, colpito da una inibizione a vita. Dunque, nessun dubbio sussiste sulla circostanza che nel 2004 il Santuccioni non aveva alcuna inibizione in corso.
52. Ritiene tuttavia l’Arbitro Unico, concordando sul punto con la tesi del Resistente, che l’art. 16.4 del Regolamento antidoping della FCI non richieda l’esistenza di una inibizione in atto al momento della “frequentazione” da parte dell’atleta, al fine della sua qualificazione come illecita.
53. A tale conclusione l’Arbitro Unico è indotto, nel silenzio della disposizione, da

considerazioni sistematiche, tenendo conto dello scopo e dell'oggetto della norma in questione.

54. Infatti, a parere dell'Arbitro Unico, l'art. 16.4 del Regolamento antidoping FCI ricollega un particolare disvalore al rapporto professionale che un atleta possa intrattenere con soggetto non appartenente all'ordinamento sportivo (in quanto non tesserato presso la federazione), ma che in questo abbia subito una sanzione di particolare gravità, quale l'inibizione. La norma tende a recidere (punendolo) ogni possibile legame tra l'atleta e il soggetto già sanzionato che non appartenga (più) al sistema sportivo, e che pertanto si sia sottratto all'obbligo di osservanza delle sue regole. Ed invero solo l'interpretazione sopra affermata consente alla norma di avere efficacia concretamente dissuasiva, raggiungendo lo scopo da essa perseguito. Infatti, il soggetto che già sia stato inibito e che non appartenga più all'ordinamento sportivo sarà costretto a rientrare in esso, mediante nuovo tesseramento, e pertanto ad accettare le norme ivi in vigore, sottoponendovisi, al fine di poter legittimamente prestare la propria consulenza professionale ad altri soggetti (quali gli atleti) dell'ordinamento sportivo.
55. Alla luce di tale definizione della portata dell'art. 16.4 del Regolamento antidoping della FCI, appare dunque evidente come il dott. Santuccione nel 2004, per quanto non colpito da inibizione in atto, debba essere, ai fini di siffatta norma, considerato come soggetto (già) inibito.
56. Ne consegue, alla luce di quanto rilevato, che Di Luca nel 2004 si è avvalso della consulenza o della prestazione di soggetto non tesserato alla FCI (*supra*, § 49) inibito dall'ordinamento sportivo (*supra*, § 55). Deve dunque concludersi che le condizioni previste dall'art. 16.4 del Regolamento antidoping FCI sono riunite e che il comportamento di Di Luca è illecito ai sensi di siffatta norma. La Decisione, pertanto, va sul punto confermata.
57. Il Resistente, peraltro, in relazione all'art. 16.4 menzionato, chiede in questo arbitrato, attraverso specifica domanda riconvenzionale, ancorché subordinata, una riforma della Decisione ed un incremento a sei mesi della sanzione da questa inflitta.
58. Per quanto ammissibile (cfr. CAS 2002/A/360, *Jovanovic c. USADA*, lodo del 7 febbraio 2002), tale richiesta non appare accoglibile. L'Arbitro Unico, infatti, ritiene di non doversi discostare, in punto di conseguenze disciplinari derivanti dalla violazione dell'art. 16.4 del Regolamento antidoping della FCI, dalla sanzione già inflitta dal GUI.
59. In termini generali, infatti, l'Arbitro Unico conferma l'opportunità di seguire un approccio rigido ai fini della definizione dei suoi poteri in ordine alla verifica delle modalità di esercizio del potere discrezionale riconosciuto all'organo disciplinare di un'associazione nella fissazione di una sanzione. Nella misura in cui l'esercizio di siffatto potere discrezionale non si pone in contrasto con le regole interne dell'associazione, le norme imperative della legge applicabile o persino con principi fondamentali del diritto, l'Arbitro Unico ritiene che il

potere di revisione della decisione endo-federale a lui riconosciuto incontri un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata alla associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati.

60. Di conseguenza, l'Arbitro Unico conferma la propria adesione alla giurisprudenza TAS, che chiarisce che la sanzione imposta non deve essere manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione (cfr. CAS 2004/A/690, *Hipperdinger c. ATP Tour, Inc.*, para. 86; CAS 2005/A/830, *Squizzato c. FINA*, para. 10.26; CAS 2005/C/976 & 986, *FIFA & WADA*, para. 143). Allorché la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, pertanto, appare opportuno confermare la sanzione nella misura determinata dall'organo disciplinare della federazione.
 61. L'Arbitro Unico, a tal riguardo, ritiene che la sanzione di tre mesi imposta a Di Luca, in applicazione di una norma che prevede quale pena massima la sospensione dall'attività per sei mesi, non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione di cui Di Luca è stato ritenuto responsabile. Significativo, in relazione a ciò, è che l'UPA, nel provvedimento di deferimento (*supra*, § 4) avesse chiesto l'applicazione della sanzione di quattro mesi di sospensione, ossia di una sanzione non molto diversa da quella poi inflitta dal GUI.
 62. Anche sotto questo profilo, dunque, la Decisione va confermata.
- (b) La domanda riconvenzionale del CONI**
63. Il CONI, oltre ad articolare la propria risposta alle domande del Ricorrente in relazione alla violazione da parte di Di Luca dell'art. 16.4 del Regolamento antidoping della FCI, ha formulato in giudizio una domanda riconvenzionale, chiedendo l'applicazione a Di Luca di una sanzione (pari a due anni di sospensione) per violazione dell'art. 2.2 del Regolamento antidoping FCI, ritenendo che dalla frequentazione del dott. Santucciono potesse dedursi l'uso o il tentato uso di sostanza proibita. A sostegno di siffatta domanda il CONI invoca le risultanze delle attività di indagine dei NAS, rilette non solo nell'ottica della violazione dell'art. 16.4 del Regolamento antidoping della FCI, ma anche ai fini della più grave violazione delle regole antidoping.
 64. A parere dell'Arbitro Unico tale domanda non è ammissibile nel presente arbitrato, e come tale va respinta.
 65. A tale conclusione l'Arbitro Unico è indotto dalla considerazione che la questione della sussistenza di una responsabilità in capo a Di Luca per violazione dell'art. 2.2 del Regolamento antidoping FCI non era stata oggetto del giudizio di fronte al GUI. Ed invero si consideri che:
 - i. nell'atto con cui in data 27 settembre 2007 veniva disposto il deferimento di Di Luca, l'UPA, pur nella parte riferita alla illecita frequentazione del

dott. Santuccione, non aveva fatto alcun richiamo alla assai grave violazione consistente nell'uso o tentato uso di sostanza vietata, né aveva chiesto l'applicazione della sanzione per essa prevista, dal minimo edittale alquanto elevato. Ben al contrario, l'UPA si era limitata a chiedere una sospensione di quattro mesi, ossia in una misura comprensibile unicamente in un'ottica di deduzione della sola violazione dell'art. 16.4 (e non dell'art. 2.2) del Regolamento antidoping FCI;

- ii. nessun riferimento è stato fatto dalle parti, e segnatamente dall'UPA, alla violazione dell'art. 2.2 del Regolamento antidoping FCI nelle memorie depositate nel procedimento di fronte al GUI;
- iii. nessun riferimento è fatto, infine, a siffatta violazione nella stessa Decisione impugnata.

66. In forza dei principi già menzionati (*supra*, § 29), dunque, l'Arbitro Unico non ha il potere di giudicare sulla domanda riconvenzionale proposta dal CONI *ex novo* in questo arbitrato, in quanto estranea alla controversia insorta tra le parti, quale definita dalla Decisione oggetto di impugnazione. Una diversa conclusione stravolgerebbe il significato della natura di appello riservata all'arbitrato TAS *ex art.* R47 del Codice basato sulla clausola compromissoria contenuta nelle NSA 2007, e priverebbe Di Luca di un grado di giudizio, in violazione di un suo elementare diritto.

67. Ne consegue, dunque, la domanda riconvenzionale proposta dal CONI e tendente alla condanna di Di Luca per violazione dell'art. 2.2 del Regolamento antidoping FCI è inammissibile e va pertanto respinta.

3.7 Conclusione

68. Alla luce di quanto precede, l'Arbitro Unico conclude che l'appello proposto da Di Luca deve essere rigettato. Allo stesso modo, deve essere rigettata, in quanto inammissibile, la domanda riconvenzionale proposta dal CONI volta alla condanna di Di Luca per uso o tentato uso di sostanza proibita. La Decisione, dunque, respinte tutte le domande proposte dalle parti, va confermata.

4. COSTI

69. Ai sensi dell'art. R65.1 del Codice, i casi disciplinari di natura internazionale sono gratuiti, con l'eccezione dell'importo per diritti amministrativi di registrazione che deve essere versato dall'appellante e che viene trattenuto dal TAS.

70. L'art. R65.3 del Codice prevede poi che l'organo arbitrale decida quale parte debba sostenere i costi delle parti, dei testimoni, degli esperti e degli interpreti, tenendo conto del risultato del procedimento, così come della condotta e delle risorse finanziarie delle parti.

71. Poiché il presente caso ha carattere disciplinare di natura internazionale, non è necessaria alcuna pronuncia sui costi per gli onorari dell'Arbitro Unico e/o del TAS, se non in relazione all'importo per diritti amministrativi di registrazione già versato dal Ricorrente e che viene trattenuto dal TAS.
72. Alla luce del risultato dell'arbitrato, in cui si sono rigettate le domande delle parti, l'Arbitro Unico ritiene equo stabilire che ciascuna parte sostenga le spese in cui essa è incorsa, per difesa ed assistenza legale, in relazione al presente procedimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale Arbitrale dello Sport così statuisce:

1. L'appello proposto da Danilo Di Luca avverso la decisione emessa il 14 ottobre 2007 dal Giudice di Ultima Istanza del CONI è respinto.
2. La domanda riconvenzionale proposta dal CONI avverso la decisione emessa il 14 ottobre 2007 dal Giudice di Ultima Istanza del CONI è respinta.
3. La decisione emessa il 14 ottobre 2007 dal Giudice di Ultima Istanza del CONI è confermata.
4. Ogni altra istanza proposta dalle parti è respinta.
5. Ciascuna parte mantiene a proprio carico le spese in cui essa è incorsa, per difesa ed assistenza legale, in relazione al presente procedimento. L'importo di CHF 500 per diritti amministrativi di registrazione, già versato da Danilo Di Luca, viene trattenuto dal TAS.

Losanna, 30 aprile 2008

IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

Arbitro Unico



Luigi Fumagalli